

la vigilanza e la revisione cooperativa



 **CONFCCOOPERATIVE**
Macerata

 **legacoop**
MARCHE



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

 **Camera di Commercio
Macerata**

LA VIGILANZA E LA REVISIONE COOPERATIVA

Sommario:

L'impresa "virtuosa", <i>Centrali Cooperative</i>	pag. 3
La buona cooperazione, solida via di uscita dalla crisi, <i>Pierluigi Rausei Direttore della DTL di Macerata</i>	pag. 5
La Vigilanza e la Revisione Cooperativa	pag. 8
- L'evoluzione del sistema di vigilanza cooperativa	pag. 8
- La Vigilanza cooperativa	pag. 10
- La revisione cooperativa	pag. 11
- La dichiarazione sostitutiva	pag. 13
- L'ispezione straordinaria	pag. 14
- I Provvedimenti sanzionatori	pag. 14
- La Certificazione di Bilancio	pag. 15
Il Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220	pag. 17
Il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2004	pag. 33
La società cooperativa: principi, norme, costituzione. Una sintesi	pag. 41

L'impresa "virtuosa"

Le Centrali Cooperative, grazie al contributo della Camera di Commercio di Macerata, hanno realizzato questa serie di piccole pubblicazioni, con lo scopo di diffondere i risultati del lavoro svolto in questi anni e di fornire strumenti utili a imprese e amministrazioni.

In questi anni, in particolare con l'aggravarsi della crisi che ancora oggi condiziona tutti pesantemente, siamo stati impegnati sul territorio a creare e far funzionare strumenti che aiutassero a garantire un ambiente favorevole, per una competizione positiva tra le imprese. È proprio in una situazione di crisi che la concorrenza sleale e il non rispetto delle regole appaiono più odiose e dannose. Ecco allora la lotta contro la "cooperazione spuria", i contratti di lavoro "pirata", le gare al "massimo ribasso", il lavoro nero e irregolare, ecc. Ed ecco, per contrastarli, l'impegno per regole certe e condivise, per la semplificazione e la concertazione, la legalità e la sicurezza. Tutto questo in più direzioni: nello specifico del nostro mondo con l'*Osservatorio della Cooperazione* presso la Direzione Territoriale del Lavoro e con la valorizzazione del *sistema della Vigilanza e delle Revisioni cooperative*, nel campo degli appalti pubblici con il *Protocollo sulla legalità e la sicurezza*, in agricoltura e nei trasporti con i due *Protocolli sulla tutela del lavoro e la vigilanza*, nella videosorveglianza con il *Protocollo sull'installazione di sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro*.

È stato un lavoro collettivo di straordinaria sintonia ed efficacia. Riunite quasi in permanenza al tavolo di una Direzione Territoriale del Lavoro competente e attiva, con il supporto costante delle Direzioni Provinciali Inps e Inail, le Associazioni sindacali e d'impresa della provincia si sono cimentate in una intensa attività di confronto aperto e costruttivo, elaborando collegialmente una serie di regole di comportamento di grande utilità per tutti. In molti casi, tra cui quello decisamente più impegnativo degli *appalti* – anche a seguito del fondamentale *Atto di Indirizzo* dell'Osservatorio della Cooperazione – la partecipazione di amministratori locali e dirigenti pubblici e la regia della Prefettura hanno dato un contributo decisivo, mettendo ancor più in risalto il senso stesso di una comunità coesa attorno ad obiettivi comuni.

Nel nostro «*complesso sistema economico* - è scritto nel *Protocollo sugli appalti* - sono fondamentali strumenti per un significativo sviluppo del territorio e della c.d. impresa "virtuosa"...».

Impresa "virtuosa", un concetto semplice e importante. *Virtuosa* – come abbiamo tutti condiviso – è l'impresa «che:

- *correttamente si pone sul mercato rispettando le regole ed i meccanismi della leale concorrenza;*
- *presenta caratteristiche formali e sostanziali conoscibili e documentate;*
- *consente le opportune verifiche sull'adeguatezza economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;*
- *garantisce la piena corrispondenza tra formale certificazione di qualificazione ed effettiva consistenza tecnico-economica dell'azienda;*

- *si impegna fattivamente per garantire il diritto alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro tutelando e garantendo il proprio personale;*
- *assicura il puntuale rispetto dei contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative; in particolare assolve agli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi nei confronti dei propri dipendenti e della committenza, adempiendo completamente ai propri obblighi nei confronti della collettività.»*

L'auspicio è che questi strumenti siano sempre più conosciuti e usati; è questa la finalità che ci proponiamo pubblicando e diffondendo questi libriccini.

*Le Centrali Cooperative
Agci, Confcooperative, Legacoop*

La buona cooperazione, solida via di uscita dalla crisi

Il 2012 è stato universalmente celebrato quale “Anno internazionale delle Cooperative”, con lo slogan ufficiale “Le cooperative costruiscono un mondo migliore”. Nel dedicare questo speciale appuntamento a 1,4 milioni di cooperative diffuse nel mondo e a 800 milioni di operatori, l’ONU ha sottolineato, fra l’altro, il ruolo svolto dalle imprese cooperative per lo sviluppo economico-sociale e per la creazione di occupazione.

Sorte nella Gran Bretagna del XIX secolo, le cooperative nascono e si sviluppano nel senso profondo di una “sfida” perenne quale modello alternativo in opposizione al sistema economico capitalista, ma anche, al contempo, quale possibile ed efficace scelta alternativa concreta rispetto agli altri operatori di mercato nel modello capitalista, muovendo da subito su un tracciato storico che porta la cooperazione a porsi quale fucina per la sperimentazione di soluzioni volte a sostituire le tipiche modalità di gestione economica intermediata, con una gestione diretta, a tratti rivoluzionaria, fondata sul coinvolgimento e sulla partecipazione personale dei lavoratori. D’altro canto, è nella dimensione collettiva e partecipativa che può rintracciarsi il tratto distintivo della cooperazione, la quale sintetizza le istanze dei singoli, universalizzandole, valorizzando la condizione lavorativa, da fattore consolidante e solidarizzante a sostrato organizzativo ed associativo.

L’Italia è fra i Paesi del mondo che hanno riservato una attenzione speciale alla cooperazione, in particolar modo nel testo fondamentale, la Carta costituzionale: l’art. 45 Cost., infatti, pur senza fornire una definizione di cooperativa e in un dettato normativo non troppo chiaro, stabilisce che «*la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata*», ma anche che «*la legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità*». In questo modo, nella consapevolezza della significatività della presenza dei operatori nel mercato del lavoro, i costituenti hanno attribuito alle cooperative un ruolo di assoluto e indiscutibile primo piano, valorizzando proprio questa particolare forma di gestione d’impresa, l’unica alla quale viene riconosciuta una connotata “funzione sociale”, che per la generalità delle altre forme d’impresa rappresenta, non a caso, il limite costituzionale all’iniziativa economica privata (art. 41, co. 2 e 3, Cost.). Al punto che quelli che vengono costituzionalmente segnalati come vincoli esterni per l’attività imprenditoriale di tipo capitalistico, finiscono per rappresentare vere e proprie finalità consustanziali dell’impresa mutualistica nel modello cooperativo.

Se è vero, tuttavia, che la legislazione, anche in materia di lavoro, per molti decenni, non ha saputo concretamente declinare il favore costituzionale riconosciuto alle società cooperative (così come ancor oggi inattuata rimane l’altra scelta privilegiata per il «*diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende*» contenuta nell’art. 46 Cost., «*ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione*»), nei tempi più recenti si è giunti, mediante la legge n. 142/2001, ad una riforma del lavoro in cooperativa, dalla quale hanno preso le mosse ulteriori ed efficaci momenti di tutela.

Sotto questo profilo rileva, primariamente, il *“Protocollo sulla Cooperazione”* (10 ottobre 2007), che interviene nel settore cooperativo per concentrarsi sulle cosiddette cooperative *“spurie”* e sugli inevitabili effetti di *dumping* contrattuale provocato da esse nel sistema di relazioni contrattuali, incidendo pesantemente sulla competitività sana nella cooperazione, in ragione della rincorsa *“al ribasso”* per la riduzione dei costi, a danno dei lavoratori e del sistema nel suo complesso. L'accordo si propone l'ambizioso obiettivo di concretizzare una *«efficace azione di contrasto al fenomeno»*, muovendo dal presupposto che le cooperative *“spurie”* nella scelta dei rapporti di lavoro da instaurare coi propri lavoratori disattendono i principi sottesi alla corretta applicazione della legge n. 142/2001, sia per quanto attiene al lavoro subordinato, sia per quanto riguarda quello autonomo. Il raggiungimento di tale obiettivo strategico viene immaginato e programmato attraverso la promozione di una *«specifica e diffusa attività di verifica sulla concreta applicazione della normativa»* di tutela dei rapporti di lavoro nel settore cooperativo, mediante *«un diretto confronto con le parti sociali»* spinto alla individuazione delle migliori e più efficaci *«iniziative di carattere ispettivo finalizzate al contrasto di fenomeni elusivi»*, da realizzarsi attraverso la costituzione di appositi *“Osservatori provinciali permanenti per la cooperazione”* in seno a ciascuna Direzione Territoriale del Lavoro, composti dai rappresentanti delle Parti Sociali firmatarie del Protocollo, nonché da funzionari di Ministero del Lavoro, Inps e Inail.

Conseguentemente, rileva l'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, in base al quale, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, le società cooperative applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

In questa prospettiva, la Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata, quale Ufficio territoriale del Ministero del Lavoro, in questi ultimi anni, non soltanto ha garantito una piena funzionalità all'*Osservatorio Provinciale Permanente della Cooperazione*, ma ha altresì affiancato le Centrali Cooperative del territorio, sempre attente, proattive e vigorosamente partecipative, favorendo e promuovendo momenti di confronto e di intesa, per contrastare qualsiasi fenomeno di abusivismo e sviluppare modelli di dialogo sociale che, nel rispetto delle regole, consentissero di affrontare al meglio la grave crisi economico-finanziaria che ha caratterizzato questo tempo, con particolare attenzione al sistema degli appalti, pubblici e privati, e a settori produttivi di importanza strategica nel territorio come l'agricoltura e l'autotrasporto. Valga la pena menzionare, in quanto ideato in seno all'Osservatorio, anzitutto l'*Atto di Indirizzo in materia di appalti ad uso delle pubbliche amministrazioni* (10 settembre 2010), che ha ricevuto il plauso delle Centrali cooperative a livello nazionale, di due importanti centri di ricerca universitari (*Adapt-Centro Studi “Marco Biagi”* della Università di Modena e Reggio Emilia e *Olympus* della Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”) e, non da ultimo, della stessa Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con nota n. 18931 del 9 novembre 2010, ha esteso a tutti gli uffici territoriali il modello maceratese come *“buona prassi”* da condividere sull'intero territorio nazionale. Devono poi, senza dubbio, essere ricordati e valorizzati (come apprezzabilmente fanno le Centrali Cooperative con questa pubblicazione) anche gli ulteriori Protocolli d'Intesa, pensati

e maturati nell'Osservatorio, in tema di: installazione di sistemi di sicurezza, antirapina e antifurto nei luoghi di lavoro (3 agosto 2010, istituisce il *Comitato tecnico per la videosorveglianza*); tutela delle condizioni di lavoro e vigilanza in agricoltura (13 ottobre 2010, istituisce il *Comitato provinciale sull'agricoltura*); tutela del lavoro e vigilanza nel settore dell'autotrasporto (23 dicembre 2010, istituisce l'*Osservatorio provinciale sull'autotrasporto*); legalità e sicurezza negli appalti (10 novembre 2011).

Su queste basi, dunque, si deve ora, nel fare un piccolo bilancio del già realizzato, guardare al futuro, partendo da quanto sottolineava il compianto Marco Biagi, annotando la legge n. 142/2001: «*Altro che flessibilità: qui abbiamo superato le Colonne d'Ercole del tradizionale diritto del lavoro. E forse molti non se ne sono neppure accorti*» (nello scritto "*Progettare per modernizzare*" del 2002); peraltro, assai prima, lo stesso Biagi (nel volume "*Cooperative e rapporti di lavoro*" del 1983) aveva osservato come dal settore cooperativo pervengono i risultati migliori nei «*momenti di alta disoccupazione e di frequenti crisi aziendali*», avvertendo tuttavia come si debba respingere nettamente, proprio nelle stagioni di più grave crisi economico-finanziaria una idea della cooperativa «*degradata ad ultima risorsa per coloro che hanno perso o stanno per perdere il posto di lavoro*».

Questa, quindi, la "sfida" che, anche, a livello territoriale ci vede impegnati, nel nostro ruolo istituzionale di vigilanza e ispezione, al fianco delle Centrali Cooperative e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, per assicurare al sistema cooperativo una guardia sempre alta contro fenomeni distortivi, elusivi e fraudolenti che, specialmente nei tempi di crisi, possono avvelenare il mercato del lavoro, vestendo, spudoratamente, indebitamente e illecitamente, i panni delle cooperative. Doveroso, allora, permane l'impegno per l'attuazione costante dei principi affermati nel *Protocollo sulla Cooperazione* del 2007, che sola può comportare una sorta di "*accerchiamento*" nei confronti delle cooperative irregolari, determinato dal fatto che il riferimento ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro rappresentativi impedirà il ricorso a contratti collettivi "*di comodo*" o "*pirata*", obbligando le cooperative "*spurie*" a restare fuori dal mercato ovvero a regolarizzare la propria posizione.

Dott. Pierluigi RAUSEI
Direttore della DTL di Macerata

LA VIGILANZA E LA REVISIONE COOPERATIVA

Premessa

Le cooperative sono l'unico modello d'impresa previsto dal Codice Civile per il quale sono previsti controlli esterni sulla gestione di natura amministrativa, controlli esterni che si aggiungono a quelli interni (Sindaco o Collegio Sindacale nel sistema amministrativo tradizionale, Consiglio di Sorveglianza nel dualistico e Comitato per il Controllo sulla Gestione per il monistico) e a quelli delle società di revisione.

La motivazione originaria principale, per cui il legislatore ha introdotto tali controlli aggiuntivi, riguardava l'esigenza di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualità ai quali la legge collega le politiche di agevolazione riservate alle cooperative.

Tale controllo amministrativo non è un'esclusiva italiana; tutte le principali legislazioni europee la prevedono in qualche forma, dal modello associativo tedesco a quello statale inglese, e il modello italiano attinge sia dall'uno che dall'altro.

In Italia la vigilanza prende avvio con le prime normative sugli appalti pubblici alle cooperative, nel 1911, con istituti che, dopo la parentesi fascista che inasprisce fortemente il controllo statale, vengono poi assorbiti dalla Legge *Basevi* del 1947. La nuova legge, ispirata dal nuovo clima repubblicano, introduce la decisiva novità di affiancare allo Stato le libere Associazioni di Rappresentanza, in parallelo con l'art. 45 della Costituzione che, diventando punto di riferimento fondamentale, riconosce la funzione sociale della cooperazione e finalizza il controllo alla salvaguardia del suo carattere mutualistico e delle sue finalità non speculative.

Dopo le ulteriori modifiche del 1992 con la Legge 59, viene infine approvato il Decreto Legislativo 220 del 2002 attualmente vigente.

L'evoluzione del sistema di vigilanza cooperativa

Le origini della vigilanza sulle cooperative nell'ordinamento italiano

L'affermarsi nelle società industrializzate dei nuovi soggetti sociali ed economici, induce le società democratiche in formazione a porsi i problemi del loro riconoscimento, della loro rappresentanza e tutela, dei relativi requisiti richiesti e, insieme, delle forme di controllo.

Il Regio Decreto 12 febbraio **1911** n. 278 (Regolamento per i consorzi di cooperative ammissibili agli appalti di opere pubbliche) è il primo atto normativo dell'ordinamento italiano che introduce forme di vigilanza sulle cooperative, e definisce che:

- i controlli sono finalizzati a verificare i requisiti di legge per partecipare ai pubblici appalti;

- i controlli sono affidati al Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
- le sanzioni riguardano solo la decadenza dai benefici;
- viene istituito il Registro Prefettizio delle società cooperative;
- vengono istituite, con compiti ispettivi e consultivi, le Commissioni Provinciali di Vigilanza e la Commissione Centrale.

Il successivo Regio Decreto Legge 30 dicembre **1926** n. 2288, in pieno regime fascista, affida al controllo valore generale ed estende il sistema sanzionatorio:

- la platea è allargata a tutte le cooperative,
- viene introdotto il potere di scioglimento o di controllo sostitutivo in caso di irregolarità, fino allo scioglimento d'ufficio in caso di non attività e mancato deposito dei bilanci (RDL 11 dicembre 1930 n. 1182).

Il codice civile del **1942** conferma complessivamente un sistema di vigilanza incentrato sull'accertamento da parte del controllo governativo e su poteri sostitutivi e repressivi.

I fondamenti Costituzionali e il sistema di vigilanza della legge Basevi

L'Art. 45 della Costituzione innova l'approccio in maniera decisiva e stabilisce inequivocabilmente:

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”

La Costituzione viene approvata nel 1946 e promulgata nel 1948. La legge Basevi è del **1947** e risente appieno del dibattito e dell'esito costituyente; in questo quadro il nuovo sistema di vigilanza:

- si affianca agli altri tipi di controllo e riguarda il rispetto delle finalità mutualistiche, delle leggi e dei requisiti previsti per le agevolazioni;
- recupera gran parte degli istituti del passato inserendoli in una cornice diversa;
- affianca al controllo anche finalità di assistenza;
- mantiene il carattere di generalità riguardando tutte le cooperative (con rare e motivate eccezioni);
- affida la titolarità del controllo al Ministero del Lavoro;
- prevede contestualmente che il ruolo di controllo possa essere delegato dal Ministero alle Associazioni di Rappresentanza, previo formale *riconoscimento pubblico*;
- istituisce le ispezioni ordinarie e straordinarie.

Si tratta di una soluzione che combina diverse impostazioni:

- viene mantenuto il sistema di controllo con una accentuata impronta statale e connotato da poteri sostitutivi e repressivi,
- viene introdotto un ruolo centrale delle Associazioni cooperative nell'ambito della vigilanza
- alla vigilanza viene attribuita anche una natura assistenziale,
- vengono istituiti strumenti pubblici e collegiali di “governo” della cooperazione, con lo Schedario Generale, i Registri Prefettizi e le Commissioni Prefettizie (rimasti in vigore fino alla riforma del 2002).

La introduzione della Certificazione del bilancio

Con la legge n. 59 del **1992** “nuove norme di materia di società cooperative”, all’art. 15, viene introdotto l’obbligo di certificazione annuale di bilancio effettuata da società di revisione iscritte negli albi speciali, come elemento complementare della vigilanza per le cooperative e i loro consorzi che si trovano in determinate condizioni¹.

Il quadro delineato dalle riforme della vigilanza e del diritto societario

Nell’agosto **2002** il Decreto Legislativo n. 220 riforma l’intero sistema della vigilanza (in attuazione dell’art. 7 della Legge 142/2001, abrogando e superando la precedente Legge *Basevi* del 1947). Nel gennaio **2003** il Decreto Legislativo n. 6 riforma l’intero diritto societario modificando il codice civile, e quindi anche il *diritto cooperativo*.

Il quadro che esce dalle riforme, quindi, si sviluppa su due direttrici:

- A. le finalità, i contenuti e i procedimenti del sistema di Vigilanza (D. Lgs. n. 220/2002 e DM attuativo del 6 dicembre 2004 - art. 2545-*quaterdecies* c.c.: “le società cooperative sono sottoposte alla vigilanza e agli altri controlli previsti dalle leggi speciali”),
- B. gli strumenti sanzionatori (art. 12, D. Lgs. n. 220/2002).

La Vigilanza cooperativa

Così come delineata dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 220/2002, la Vigilanza cooperativa è:

- finalizzata in maniera specifica all’accertamento dei requisiti mutualistici...²
- esercitata su tutte le forme di società cooperative, loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari,
- attribuita al Ministero delle Attività produttive che la esercita mediante *Revisioni Cooperative* e *Ispezioni Straordinarie*³

Successivamente il Decreto Ministeriale del 6 dicembre **2004**, in attuazione del D.lgs. 220/2002, definisce più puntualmente oggetto, contenuti, procedure:

- la Revisione acquista sempre di più i caratteri di un controllo finalizzato alla verifica della mutualità e al miglioramento della gestione interna della cooperativa (art. 2),

¹ Si veda più avanti il paragrafo specifico.

² “[...] questo controllo ha lo scopo di verificare che le cooperative rispettino costantemente i loro tratti funzionali e strutturali, non serve ad accertare l’osservanza, ad esempio, del diritto tributario, del diritto del lavoro o del diritto della concorrenza applicabili alle cooperative, essendo questi diritti oggetto di altre vigilanze di tipo amministrativo non specificatamente concepite per le cooperative.” (Emanuele Cusa, *Il controllo amministrativo sulle cooperative*, in *Giurisprudenza Commerciale*, v. 2012, n. n. 2, parte 1-2012, p. 220-253).

³ Le definizioni sono importanti: non sono più tutte “ispezioni” e il termine “revisione” accentua il carattere di verifica e consulenza.

- viene istituito il nuovo “elenco dei Revisori” presso il Ministero (artt. 4, 5, 6):
 - i Revisori vi sono iscritti dopo aver conseguito l’Abilitazione attraverso specifici corsi di formazione,
 - i Revisori sono sottoposti a incompatibilità, obblighi e sanzioni fino alla radiazione,
- vengono stabilite le modalità di svolgimento della Revisione (art. 7),
- viene adottato un nuovo modello di Verbale di Revisione (art. 8),
- viene regolamentato il potere di Diffida da parte del Revisore entro un termine congruo, da 30 giorni a 3 mesi (art. 8),
- viene disciplinata la proposta di adozione dei provvedimenti sanzionatori e il rilascio dell’Attestazione a cura delle Associazioni Nazionali (art. 11),
- vengono definiti gli obblighi delle Associazioni (art. 12)
- vengono regolamentati i *diritti di accesso* in capo ai Revisori, per la salvaguardia della riservatezza della società cooperativa, dei soci e di eventuali soggetti che abbiano richiesto l’intervento dell’Autorità di vigilanza (art. 14) e contestualmente viene rafforzato il segreto d’ufficio a carico dei Revisori (art. 15),
- vengono definiti modalità e contenuti della *dichiarazione sostitutiva* (art. 17).

La Revisione cooperativa

Soggetti sottoposti a Revisione (art. 1, Decreto Lgs n. 220/2002):

tutte le forme di società cooperative⁴ e loro consorzi, gruppi cooperativi (art. 5, comma 1, lett. f, L. 3 ottobre 2001, n. 366), società di mutuo soccorso ed enti mutualistici (art. 2512 c.c.), consorzi agrari.

Soggetti che effettuano le Revisioni (art. 2, Decreto Lgs n. 220/2002):

le Revisioni *ordinarie* sono effettuate dal Ministero per mezzo di Revisori abilitati. Nei confronti delle cooperative aderenti alle Associazioni le Revisioni sono effettuate dalle Associazioni stesse per mezzo di propri Revisori abilitati.

Periodicità (art. 2, Decreto Lgs n. 220/2002):

per la generalità delle cooperative la Revisione è *biennale*, deve cioè essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Il biennio inizia sempre con l’anno dispari (quello che si sta chiudendo è quindi 2011-2012, il prossimo 2013-2014 e così via)⁵.

⁴ Per le Banche di Credito Cooperativo, sottoposte anche alla vigilanza della Banca d’Italia (come pure le cooperative di credito ex artt. 106 e 107 t.u.b.), la revisione cooperativa è circoscritta ai requisiti e rapporti mutualistici e al funzionamento degli organi sociali (art. 18, Decreto Lgs n. 220/2002). Le Banche Popolari sono sottoposte esclusivamente alla vigilanza della Banca d’Italia (art. 28, comma 2, D. Lgs. N. 385/1993).

⁵ Art. 3, DM 6 dicembre 2004.

La Revisione è invece *annuale* per le cooperative che rientrano in una delle seguenti condizioni⁶:

- siano cooperative sociali ai sensi della Legge n. 381/1991,
- siano cooperative edilizie di abitazione iscritte all'Albo di cui all'art. 13, L. n. 59/1992,
- detengano partecipazioni di controllo in s.r.l. o in s.p.a.,
- abbiano un fatturato superiore a circa 25 milioni di euro,
- abbiano riserve indivisibili superiori a quattro milioni di euro,
- raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a due milioni di euro.

Oggetto della Revisione (art. 4, Decreto Lgs n. 220/2002):

Assistenza (*forte carattere assistenziale e consulenziale*):

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

Accertamento (*penetrante controllo sulla natura dell'ente cooperativo*):

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la **natura mutualistica** dell'ente, verificando l'**effettività della base sociale**, la **partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico** con l'ente, la **qualità di tale partecipazione**, l'**assenza di scopi di lucro** dell'ente - nei limiti previsti dalla legislazione vigente - e la **legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni** fiscali, previdenziali e di altra natura.

c) accertare la **consistenza dello stato patrimoniale**, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio,

Verifica (*conformità dei rapporti di lavoro ex-art. 6 legge 142/01*):

d) verificare, nelle cooperative con soci lavoratori, l'esistenza del **regolamento interno** adottato ai sensi dell'*articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142*, e accertare la correttezza e la conformità dei rapporti di lavoro instaurati con quanto previsto nel regolamento stesso.

Conclusione della Revisione (art. 5, del Decreto Lgs n. 220/2002):

- A. Rilascio della **Attestazione** (da parte dei Revisori delle Associazioni) o della **Certificazione** (da parte dei Revisori del Ministero) nei casi in cui gli accertamenti e le verifiche si concludano senza rilievi di irregolarità;
- B. Emissione di **Diffida** ad eliminare le eventuali *irregolarità sanabili*. Alla scadenza del termine indicato⁷ nella diffida il Revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito **Accertamento** e, in caso di irregolarità sanate, rilascia l'Attestazione/Certificazione.

⁶ Art. 15, c. 1, Legge n. 59/1992 e successivi decreti.

⁷ Il termine può variare da un minimo di **30 giorni** ad un massimo di **90** (art. 8, DM 6 dicembre 2004).

C. Proposta di **Provvedimento** nei vari casi specificamente individuati dalle norme (si veda più sotto il punto specifico).

Durata della Revisione (art. 13, DM 6 dicembre 2004):

La revisione deve concludersi entro **90 giorni** dalla data di inizio. L'eventuale successiva fase di *Accertamento*, a seguito di diffida, deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida stessa.

Spese di Revisione (art. 2 D.Lgs. n. 220/2002 – art. 11, L. n. 59/1992 – art. 8, D.L.C.P.S. n. 1577/1947):

Le spese di Revisione sono a carico delle cooperative revisionate, tenute a versare un apposito **contributo biennale** determinato sulla base dei parametri di fatturato, del numero dei soci e dell'ammontare del capitale sociale, nella misura e con le modalità stabilite ogni biennio dal Ministero con apposito Decreto.

In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza, si applicano sanzione e interessi.

In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento, in aggiunta alle sanzioni, la società cooperativa inadempiente è segnalata alla Direzione Generale Enti Cooperativi del Ministero per la cancellazione dall'Albo delle società cooperative.

La dichiarazione sostitutiva

La cooperativa, in mancanza di Revisione e quindi di Attestazione/Certificazione per il periodo di vigilanza in corso (annuale o biennale), per poter usufruire di agevolazioni può produrre una **dichiarazione sostitutiva**⁸ per certificare il possesso dei requisiti mutualistici. La dichiarazione deve avere i seguenti requisiti⁹:

- essere sottoscritta dal presidente della cooperativa e asseverata dal presidente del collegio sindacale o, in assenza, da un revisore contabile esterno;
- essere presentata al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi e all'Associazione cui eventualmente aderisce;
- contenere gli estremi identificativi della cooperativa e del legale rappresentante, l'iscrizione all'Albo delle cooperative ed eventuali altre iscrizioni necessarie per le agevolazioni, gli estremi di versamento del contributo ai fondi mutualistici (3% sugli utili) o in difetto le motivazioni, il numero dei soci, l'indicazione dell'agevolazione di cui si chiede l'applicazione;
- essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato e del versamento del contributo biennale di revisione.

⁸ Art. 6, D.Lgs. n. 220/2002.

⁹ Modello previsto dal DM 12 aprile 2007.

La copia di tale dichiarazione, unitamente alla ricevuta di avvenuta notifica, è il documento che può essere utilizzato dalla cooperativa in sostituzione dell'Attestazione/Certificazione di revisione, ai fini della richiesta di agevolazioni alla pubblica amministrazione. In ogni caso la cooperativa deve contestualmente formulare richiesta di Revisione al Ministero o all'Associazione cui aderisce.

L'Ispezione straordinaria

L'Ispezione straordinaria non ha funzioni di assistenza o consulenza, ma è mirata esclusivamente a specifici accertamenti. È disposta dal Ministero a campione, per approfondire esiti di Revisioni ordinarie o per ravvisate opportunità.

Soggetti che effettuano le Ispezioni (art. 8, D.Lgs 220/2002): le Ispezioni straordinarie sono effettuate da funzionari abilitati appartenenti alla pubblica amministrazione.

Oggetto (art. 9): l'Ispezione straordinaria accerta l'esatta osservanza delle norme, la sussistenza dei requisiti per l'accesso ad agevolazioni, il regolare funzionamento amministrativo e contabile della cooperativa, la consistenza patrimoniale della cooperativa e lo stato delle attività e passività, la correttezza dei rapporti con i soci lavoratori e il rispetto del regolamento interno, della contrattazione collettiva o delle tariffe vigenti.

Periodicità (art. 8): accertamenti a campione, esigenze di approfondimento derivante da revisione, o *qualora se ne ravvisi l'opportunità*.

Conclusione: regolare Certificazione, oppure proposta di provvedimenti nei casi di irregolarità.

I Provvedimenti sanzionatori

L'art. 12 del Decreto Legislativo n. 220/2002 elenca i provvedimenti adottabili:

- la *sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 €* per le cooperative che si sottraggono o risultano irreperibili alla vigilanza o che senza giustificato motivo non ottemperano alla diffida,
- la *cancellazione dall'albo nazionale delle cooperative*, per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche,
- la *gestione commissariale*, nei casi di:
 - irregolare funzionamento (art. 2545 *sexiesdecies* c.c.),
 - mancato adeguamento all'eventuale diffida per le procedure di ammissione di nuovi soci (art. 2545 *sexiesdecies* c.c.),
 - mancata certificazione del bilancio nei casi obbligatori (art. 11, D.Lgs. n. 220/2002),
 - reiterate e gravi violazioni del regolamento sui rapporti di lavoro di cui alla Legge 142/2001 (art. 12, D.Lgs. n. 220/2002);

Con la *gestione commissariale* l'amministrazione della cooperativa viene sottratta ai suoi naturali organi amministrativi e affidata a un *commissario*; pur avendo assolto

storicamente ad una funzione essenzialmente liquidatoria della cooperativa, può assumere anche un ruolo di continuità e di reinserimento sul mercato.

- lo *scioglimento per atto dell'autorità* (art. 2545 *septiesdecies* c.c.), che costituisce la sanzione più grave, nei casi di:
 - non perseguimento dello scopo mutualistico,
 - incapacità di raggiungere gli scopi originari,
 - mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi¹⁰,
 - assenza di atti di gestione,
- la *sostituzione dei liquidatori* (art. 2545 *octiesdecies* c.c.), nei casi di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria.
Con questo provvedimento non si modifica il carattere *volontario* della liquidazione, che quindi non diventa *coatta*. Lo scopo è di accelerare le operazioni liquidatorie, ma anche di non consentire che la messa in liquidazione possa diventare un mero espediente per evitare l'intervento dell'autorità governativa.
- la *liquidazione coatta amministrativa* (art. 2545 *terdecies* c.c.), nei casi di *insolvenza*¹¹.

La Certificazione di Bilancio

La *certificazione di bilancio* è un "atto complementare della vigilanza" (art. 15 Legge n. 59/1992 e art. 11 D.Lgs. N. 220/2002), ed è obbligatorio per le cooperative che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- detengano partecipazioni di controllo in s.p.a.,
- abbiano un fatturato superiore a 60 milioni di euro,
- abbiano riserve indivisibili superiori a quattro milioni di euro,
- raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a due milioni di euro.

Per le cooperative di maggiori dimensioni e/o con una struttura finanziaria più complessa, quindi, si prevede un'ulteriore forma di *vigilanza*.

La *certificazione di bilancio* deve essere necessariamente condotta da *società di revisione*, appositamente convenzionate con l'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, oppure iscritte in un specifico elenco del Ministero per le altre cooperative. La società di revisione conclude la propria attività annuale con la "relazione di certificazione".

¹⁰ Nel caso i bilanci non fossero depositati da oltre cinque anni, lo *scioglimento coattivo* può avvenire anche senza la nomina di un liquidatore qualora non vi siano valori patrimoniali immobiliari (art. 223 *septiesdecies* disp. att. c.c.).

¹¹ L'*insolvenza* è definita come una situazione non transitoria che non consente di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni; è determinata dalla mancanza dei mezzi necessari per effettuare i pagamenti dovuti e dall'impossibilità di procurarsi tali mezzi altrove mediante ricorso al credito. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono sottoposte anche al *fallimento*. La *liquidazione coatta amministrativa* preclude la dichiarazione di *fallimento*, ma un'eventuale precedente dichiarazione di *fallimento* preclude la *liquidazione coatta amministrativa*.



DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore". (GU n. 236 del 8-10-2002)

Titolo I Principi Generali

Art. 1.

Vigilanza cooperativa

1. La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via *esclusiva*, al Ministero.

3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive, di seguito denominato Ministro.

4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.

4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico.

5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo per la riforma del diritto societario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001:

"1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'art. 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

a)-e) omissis;

f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria;".

Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile:

"Art. 2512 (Enti mutualistici). - Gli enti mutualistici diversi dalle società cooperative sono regolati dalle leggi speciali.".

L'art. 12, Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha così modificato il comma 2 e introdotto il nuovo comma 4-bis.

TITOLO II **La revisione cooperativa**

Art. 2. **Modalità e soggetti abilitati**

1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo scadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro.

2. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.

4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.

5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, può formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.

6. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile.

7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti.

8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro:

- a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
- b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo.

9. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando l'ente cooperativo non è cancellato dall'elenco degli aderenti.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma della organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:

"Art. 11 (L'ufficio territoriale del Governo). - 1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del Governo.

2. Gli uffici territoriali del Governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità dell'ufficio territoriale del Governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonchè la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del Governo o di sua articolazione dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del Governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di Governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato."

Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali di Governo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 maggio 2001.

"3. Ferme restando le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in ordine alle modalità di individuazione dei posti di funzione da conferire ai funzionari della carriera prefettizia secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al medesimo decreto, la organizzazione interna degli uffici del Governo per i restanti profili è stabilita, per aree funzionali, con decreti di natura non regolamentare adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministro dell'interno, di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detti decreti possono prevedere, per esigenze di efficienza ed economicità, che una struttura interna dell'ufficio del Governo eserciti le funzioni anche nell'ambito di una regione o di una provincia diverse da quella di appartenenza, regolandone le modalità."

Si riporta il testo degli articoli 2540, 2543 e 2544 del codice civile:

"Art. 2540 (Insolvenza). - Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa. Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali."

"Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso d'irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Il commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa."

"Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorità). - Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori."

Art. 3.

Riconoscimento delle Associazioni

1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro.

2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con

l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.

3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo 15.

4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.

5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.

6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.

Art. 4.

Oggetto della revisione cooperativa

1. La revisione cooperativa è finalizzata a:

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

2. Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.

3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

Nota all'art. 4:

Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001:

"Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla."

Art. 5.

Conclusione della revisione cooperativa

1. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dagli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, dalle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, per gli enti aderenti alle Associazioni, con una attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.

2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4.

3. Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione di revisione, di cui al comma 1, agli Uffici territoriali del Governo, competenti per territorio, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui

all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.

4. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.

5. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.

6. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel caso di revisione in convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, la trasmissione dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma 5 avviene per il tramite delle Associazioni.

Nota all'art. 5:

Tutti i riferimenti contenuti nell'art. 5 sono operati rispetto ad una disposizione già riportata nella nota all'art. 2.

Art. 6.

Dichiarazione sostitutiva

1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio;

b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;

e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.

4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

Note all'art. 6:

Il primo riferimento contenuto nell'art. 6 è operato rispetto ad una disposizione già riportata nella nota dell'art. 2.

Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di società cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992:

"Art. 8 (Distribuzione degli utili). - 1. L'art. 2536 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque sia ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici. "

Per il testo dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si rinvia alle note all'art. 17.

Art. 7.

Il revisore di cooperative

1. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati è svolta dal Ministero, con propri dipendenti.

2. Il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni, nonché, sulla base di apposite

convenzioni con le Associazioni riconosciute, di revisori delle medesime. Con decreto del Ministro, sono fissati i criteri e le modalità attuative della presente disposizione.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 conseguono l'abilitazione all'attività di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero e finanziati con l'apposito capitolo di bilancio, alimentato con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi. Con decreto del Ministro sono precisate le modalità di accesso al corso e di svolgimento del medesimo.

4. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni è svolta da revisori appositamente abilitati attraverso corsi promossi dalle Associazioni stesse, previa autorizzazione del Ministero.

5. I corsi devono fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative.

6. I revisori sono iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero.

7. I revisori non dipendenti dal Ministero, nell'esercizio delle loro funzioni, si intendono incaricati di pubblico servizio.

8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.

9. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.

Nota all'art. 7:

Si riporta il testo dell'art. 2399 del codice civile:

"Art. 2399 (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.".

Titolo III

L'ispezione straordinaria

Art. 8.

Modalità e soggetti incaricati

1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmi accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo.

2. Le ispezioni di cui al comma 1 sono eseguite dai funzionari che transitano nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo professionale previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero, e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 7, comma 3.

Nota all'art. 8:

Per il testo dell'art. 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si rinvia alle note all'art. 17.

Art. 9.

Oggetto dell'ispezione straordinaria

1. Le ispezioni straordinarie accertano:
 - a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
 - b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
 - c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;
 - d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
 - e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
 - f) la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti.
2. Il Ministero fissa, con proprio provvedimento, le modalità di esecuzione delle ispezioni e il modello del relativo verbale.

Art. 10.

L'ispettore di cooperative

1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facoltà di diffida di cui all'articolo 5:
 - a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi;
 - b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente cooperativo, compresi i terzi;
 - c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni;
 - d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti;
 - e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.

Titolo IV

La certificazione del bilancio

Art. 11.

Enti cooperativi assoggettati

1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

3. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una società di revisione.

4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Note all'art. 11:

Il primo riferimento contenuto nell'art. 11 è operato rispetto ad una disposizione già riportata nella nota all'art. 8.

L'art. 2543 del codice civile è riportato nella nota all'art. 2.

Il terzo riferimento è operato ad una disposizione già riportata nella nota all'art. 8.

Titolo V

Effetti della vigilanza

Art. 12.

Provvedimenti

1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;

c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;

d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;

e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.

3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le

cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.

5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irraggiungibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irraggiungibilità. La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività.

Note all'art. 12:

Gli articoli 2540, 2543 e 2544 del codice civile sono riportati nella nota all'art. 2.

Si riporta il testo dell'art. 2545 del codice civile:

"Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale."

Il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001, è riportato in nota all'art. 4. L'art. 2543 del codice civile è riportato nella nota all'art. 2.

L'art. 10 della Legge n. 99/2009 ha introdotto il comma 5-bis.

L'art. 46 del DL 22 giugno 2012 n.83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134 ha introdotto il comma 5-ter.

Titolo VI Collegio sindacale

Art. 13. Disciplina (omissis)

Art. 14.
Termine per l'attuazione
(omissis)

Titolo VII
Albo nazionale degli enti cooperativi

Art. 15.
Istituzione

1. È istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.
3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.

Nota all'art. 15:

Il riferimento è operato ad una disposizione già riportata nella nota all'art. 2.

Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 16.
Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28
(omissis)

Art. 17.
Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59

1. *(omissis)*
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:
"3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla piu' recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva."

Note all'art. 17:

Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di società cooperative" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992), come modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 15 (Vigilanza).

1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'art. 13.

2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.

3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.

4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di

omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'art. 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi.

7. Gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.

8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza."

Art. 18.

Vigilanza sulle banche di credito cooperativo

1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.

2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.

Note all'art. 18:

Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia":

"Art. 33 (Norme generali). - 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata

2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo .

3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila nè superiore a lire un milione."

Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di società cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992:

"3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge."

Art. 19.

Norme transitorie

(omissis)

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19.

Nota all'art. 20:

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, del 14 dicembre 1947, reca: "Provvedimenti per la cooperazione."

Art. 21.

Invarianza di spesa

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Marzano, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli



DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 2004¹²

Il Ministro delle Attività Produttive

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 2001n. 142;

Visto il Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220;

Preso atto della diversificazione, operata dalle disposizioni predette, tra revisione cooperativa ed ispezione straordinaria;

Visto il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Sentita la Commissione Centrale per le Cooperative.

DECRETA

Sezione I - LA REVISIONE COOPERATIVA

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Decreto disciplina la revisione cooperativa alle società cooperative e loro consorzi.

Art. 2 - Oggetto

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 220/02 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

Art. 3 - Periodicità

La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni.

Il biennio per l'esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari.

Sono soggette a revisione annuale le società cooperative di cui all'art. 1 della Legge n. 381/91, quelle di cui all'art. 15 comma 1 della legge n. 59/92 e quelle che saranno eventualmente individuate con successivi provvedimenti legislativi.

¹² Modificato con DM 12 aprile 2007, che ha anche aggiornato, sostituito e integrato la relativa *modulistica*.

Art. 4 – Elenco dei Revisori

È istituito, presso il Ministero delle Attività Produttive, l'Elenco dei Revisori, di seguito denominato "Elenco".

Possono essere iscritti nell'Elenco i soggetti che conseguano l'abilitazione attraverso i corsi organizzati ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 220/02 e coloro che, alla data del presente decreto, risultino già abilitati.

Vengono incaricati dell'effettuazione delle revisioni cooperative solo i soggetti inseriti nell'Elenco di cui al comma 1.

All'atto dell'iscrizione nell'Elenco, al revisore viene attribuito un numero di posizione.

Il Ministero, ovvero le Associazioni per le quali viene svolta l'attività di revisione, rilasciano al revisore un tesserino di identificazione nel quale deve essere obbligatoriamente riportato il numero di posizione nell'Elenco dei revisori.

Il revisore che effettua l'attività di vigilanza in situazione di incompatibilità, come previsto dall'art. 7, comma 8 del Decreto Legislativo n. 220/02, viene radiato dall'Elenco e ha l'obbligo di restituire il tesserino di identificazione.

Il Ministero può altresì procedere alla cancellazione del revisore dall'Elenco quando si alteri il necessario rapporto fiduciario tra Ministero o Associazione ed il revisore stesso. L'elenco si articola in sezioni, separatamente tenute per i revisori ministeriali e per quelli che prestano l'attività per conto delle Associazioni.

Per eccezionali e giustificati motivi, collegati anche alla specialità delle verifiche, il soggetto che ha attribuito l'incarico può disporre che le revisioni cooperative siano effettuate con l'ausilio di esperti non inclusi nell'Elenco.

Art. 5 – Corsi di abilitazione all'attività di vigilanza

I revisori conseguono l'abilitazione all'attività di vigilanza esclusivamente attraverso corsi organizzati dal Ministero o dalle Associazioni Nazionali di Rappresentanza.

Possono essere ammessi ai corsi i soggetti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo n. 2382 del Codice Civile.

I corsi, la cui fase teorica svolta in aula non può avere durata inferiore alle 90 ore, si concludono con un esame di idoneità.

Art. 6 – Corsi di abilitazione promossi dalle Associazioni

I corsi promossi dalle Associazioni devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero.

Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificati:

- Le date ed il luogo dell'attività formativa;
- Il programma didattico;
- Le generalità ed il titolo di studio dei discenti;
- Le generalità ed i requisiti dei docenti;

Il Ministero rilascia l'autorizzazione dopo aver valutato se i corsi siano idonei a fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative.

Ai corsi promossi dalle Associazioni partecipa un rappresentante ministeriale, che ne accerta, con apposito verbale, da trasmettere al Ministero delle Attività Produttive, il regolare svolgimento e la rispondenza a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione.

Le Associazioni, alla conclusione dell'esame di abilitazione, trasmettono al Ministero delle Attività Produttive, l'elenco degli idonei, per la loro iscrizione nell'Elenco dei Revisori.

La Commissione esaminatrice viene nominata dall'Associazione e deve essere composta da esperti in materia cooperativa e vigilanza, di cui almeno uno indicato dal Ministero.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della revisione

La revisione viene effettuata da uno o più revisori appositamente incaricati dalle strutture a ciò legittimate e, nel rispetto del principio del contraddittorio, deve svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell'ente cooperativo o di un suo delegato.

Qualora il revisore lo ritenga utile ai fini delle verifiche, può consentire che il rappresentante della cooperativa venga assistito da soci o dipendenti o da professionisti di fiducia.

La revisione ha luogo, di norma, presso la sede sociale della cooperativa ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell'ente.

Gli amministratori ed i sindaci possono assistere alla revisione e devono intervenire ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.

Gli enti assoggettati a revisione hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore incaricato tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti devono trovarsi presso la predetta sede.

Se la revisione viene effettuata in luogo diverso dalla sede sociale, il presidente dell'ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.

Il revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri, i registri ed i documenti ed ha facoltà di fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.

Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti od altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell'ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale di revisione.

Art. 8 - Verbale di revisione

Le risultanze dell'attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all'allegato 1) che con il presente Decreto ministeriale è approvato.

La modulistica in uso alle Associazioni Nazionali di rappresentanza per lo svolgimento dell'attività revisionale nei confronti delle cooperative alle stesse aderenti, opportunamente modificata con i riferimenti all'Associazione, recherà nell'intestazione il logo dell'Associazione stessa, anziché lo stemma di Stato e la dicitura Ministero dello Sviluppo economico.

Al termine delle verifiche, il revisore ha l'obbligo di trasmettere il verbale di revisione - sezione rilevazione - al soggetto che ha attribuito l'incarico, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della cooperativa o del suo delegato cui dovrà esserne consegnato un originale.

In caso di rifiuto alla sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa il verbale dovrà essere notificato, a cura del revisore, presso la sede sociale con lettera raccomandata.

Qualora al termine delle verifiche il revisore abbia rilevato irregolarità sanabili, lo stesso provvede ad irrogare la diffida (allegato 1/D) concedendo un lasso di tempo, a seconda della natura delle stesse, per la regolarizzazione della posizione dell'ente. Tale periodo potrà essere indicato in un arco temporale variabile, comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore ai novanta giorni.

Il verbale di revisione - sezione accertamento, successivamente redatto, dovrà essere inviato al soggetto che ha attribuito l'incarico entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del legale rappresentante del sodalizio o del suo delegato.

L'Ufficio pubblico o Associazione che riceve il verbale è tenuto a verificare la completezza dello stesso e se l'eventuale diffida o i provvedimenti proposti siano coerenti con le risultanze dell'attività revisionale, disponendo, ove necessario e previo contraddittorio con il revisore, ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico, ovvero ricorrendo a forme di autotutela.

La richiesta di integrazioni verrà effettuata attraverso la apposita modulistica (all. 7). Le integrazioni sono riportate nel verbale di supplemento di verifica secondo lo schema di cui all.8

Art. 9 - Relazione di mancata revisione

Nel caso in cui venga verificata l'impossibilità di svolgere l'attività di vigilanza, a causa del comportamento ostativo del legale rappresentante o della irreperibilità dell'ente, e qualora detto comportamento permanga anche a seguito della diffida irrogata secondo lo schema di cui all'allegato 2), il revisore incaricato redige la relazione di mancata revisione, di cui all'allegato 3), che deve essere tempestivamente trasmessa all'ufficio che ha disposto la revisione.

Art. 10 - Conclusione della revisione cooperativa

Gli Uffici pubblici, ovvero le Associazioni che attribuiscono l'incarico, entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze conclusive della revisione, dopo aver valutato la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dei certificati o delle attestazioni di cui all'art. 5,

comma 1 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, redigono i relativi modelli approvati con il presente Decreto. (all. 4 e 5)

Copia di tali documenti viene rilasciata al legale rappresentante dell'ente che me faccia richiesta.

Le associazioni trasmettono trimestralmente al Ministero dello Sviluppo Economico – DGEC l'elenco delle cooperative revisionate per le quali è stata redatta l'attestazione di avvenuta revisione

Art. 11 – Adozione dei provvedimenti

L'Associazione, valutate le risultanze della revisione cooperativa, qualora ritenga che ricorrano le condizioni per l'adozione di provvedimenti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, lo trasmette all'Ufficio pubblico con la relativa proposta.

Nel caso in cui l'Ufficio pubblico ritenga che non ricorrano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti proposti, entro 30 giorni restituisce, con nota motivata, il verbale all'Associazione, per il rilascio dell'Attestazione di revisione.

L'Ufficio pubblico, valutata la ricorrenza dei presupposti per i provvedimenti, li adotta se di sua competenza, ovvero trasmette tempestivamente il verbale al Ministero delle Attività Produttive, provvedendo, in entrambi i casi, ad informarne contestualmente l'Associazione in caso di cooperativa aderente.

Dell'esito dell'istruttoria il Ministero delle Attività Produttive informa l'Ufficio pubblico e, nel caso di cooperative associate, anche l'Associazione, per l'aggiornamento dell'archivio, ovvero, nel caso di mancata adozione del provvedimento, per il rilascio del certificato o dell'attestazione di revisione.

Art. 12 – Obblighi delle Associazioni

Entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, le Associazioni devono comunicare agli Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio o, nelle more dell'adozione del Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 9 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 15 maggio 2001, alle Direzioni Provinciali del Lavoro:

1. l'elenco delle società cooperative revisionate nel biennio precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di esse;
2. l'elenco delle società cooperative non revisionate nel biennio precedente, distinguendo quelli, tra essi, che non hanno versato il contributo
3. l'elenco delle società cooperative aderenti, tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.

Si intendono revisionati nel biennio gli enti nei confronti dei quali la fase rilevazione, iniziata comunque entro il termine del biennio di riferimento, si concluda entro il primo mese del biennio successivo.

Entro il primo semestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione le Associazioni trasmettono al Ministero delle Attività Produttive una dettagliata relazione sull'attività di revisione complessivamente svolta nel biennio precedente, al fine di

consentire la valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'attività di revisione da esse svolta su tutto il territorio nazionale.

La relazione di cui al comma precedente dovrà contenere la specifica delle cooperative revisionate e di quelle non revisionate, delle eventuali difficoltà incontrate, delle soluzioni adottate per il superamento delle stesse e dovrà concludersi con un elenco aggiornato, distinto per provincia, delle società cooperative tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.

All'inizio di ciascun biennio, le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare prioritariamente a revisione le cooperative loro associate non vigilate nel biennio precedente.

Art. 13 – Durata della revisione.

Ai sensi degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 la revisione alle società cooperative deve concludersi entro 90 giorni dall'inizio della stessa.

L'eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida.

Sezione II - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 14 – Diritto di accesso

In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dal Ministero o dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche ed associazioni:

a) i verbali di revisione alle società cooperative, con i relativi allegati, per un periodo di cinque anni. Tale termine sarà prorogato se le notizie in essi contenute risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;

b) documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva dell'attività di vigilanza, nonché sulla modalità e sui tempi di svolgimento della stessa per un periodo di cinque anni;

c) documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa per un periodo di cinque anni, o finché perduri con l'ente vigilato il rapporto associativo o di lavoro nell'ipotesi che la richiesta d'intervento pervenga da un socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;

d) documenti contenenti notizie riguardanti gli enti cooperativi quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo

pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;

e) documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

Art. 15 – Tutela della riservatezza

Sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, previsto dall'art. 7 comma 9 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, i revisori e tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono l'attività di vigilanza e che, per tale motivo, ne detengono le risultanze.

Sezione III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Estratto del processo verbale di cui all'art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo 02.08.2002 n. 220

Per "estratto del processo verbale" relativo alla revisione, effettuata nei confronti delle società cooperative e loro consorzi, cui si riferisce l'art. 15 comma 3 della legge 31.01.1992 n. 59 come modificato dall'art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo 02.08.2002 n. 220, deve intendersi almeno la parte relativa alle conclusioni ed alla proposta dei provvedimenti della sezione rilevazione e l'intera sezione accertamento, ove redatta.

Art. 17 – Dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 02.08.2002 n. 220 deve essere prodotta utilizzando il modello di cui all'allegato 6), che con il presente decreto viene approvato.

Art. 18 – Vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo

Con successivo decreto, anche in raccordo con la Banca d'Italia, saranno specificamente disciplinati i contenuti e le modalità della vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo.

Art. 19 – Abrogazioni

Sono abrogate le disposizioni precedentemente impartite in materia di ispezioni ordinarie alle società cooperative e loro consorzi e formazione e tenuta dell'elenco degli ispettori, in contrasto con il presente decreto.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2005.

*PER IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO*

Roma, 6 dicembre 2004

LA SOCIETÀ COOPERATIVA

PRINCIPI, NORME, COSTITUZIONE. UNA SINTESI¹³

1. I principi

PREMESSA

La cooperativa è un'impresa in cui l'accumulazione del capitale è destinata ai reinvestimenti dell'azienda, è indivisibile, i soci sono suoi gestori e il patrimonio costruito è affidato a nuove generazioni di soci. È un'impresa che vede la partecipazione attiva alle decisioni imprenditoriali dei soci che possono tutti paritariamente incidere sulle scelte dell'impresa.

Le stesse cariche societarie sono ricoperte in maggioranza dagli associati.

La cooperazione è quindi uno strumento efficace e coinvolgente per la realizzazione di una nuova idea imprenditoriale.

GLI OTTO PRINCIPI FONDANTI DELLA COOPERAZIONE

1. UNA TESTA UN VOTO: La cooperativa è l'unica forma imprenditoriale che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà di una società. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del socio in assemblea è sempre uguale ad uno.

2. LA PARTECIPAZIONE: Sono i soci che amministrano la cooperativa.

3. LA NATURA MUTUALISTICA: Il fine di una cooperativa non è il profitto, ma quello di realizzare gli scambi mutualistici con i soci.

4. LA NATURA NON SPECULATIVA: Nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa, né possono vendere la società nel suo complesso. La legge consente una tassazione agevolata degli utili, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.

5. LA PORTA APERTA: La cooperativa è una struttura aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte ed essa può accettare tale richiesta purché sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro o di servizio.

6. LA SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE: La cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le generazioni future, alimentando un circuito virtuoso d'investimento e innovazione ed il trasferimento delle competenze e abilità fra soci anziani e giovani.

7. LA SOLIDARIETÀ INTERCOOPERATIVA: Condividendo gli stessi principi, tra le cooperative si attuano forme di solidarietà sia nello sviluppo che nel consolidamento sul mercato. Ciò consente a qualunque impresa di essere parte integrante di un movimento che vuole affermare valori di efficienza e di solidarietà.

8. LA MUTUALITÀ VERSO L'ESTERNO: Tra le missioni delle cooperative vi è quella di favorire

¹³ Su schede di *Aldo Perrella*, Ufficio Nazionale Revisioni Legacoop

con contributi diretti ed indiretti, la nascita di nuove cooperative. A questo fine tutte le cooperative destinano il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

2. Le norme

LA SOCIETA' COOPERATIVA

La cooperativa è una società (cioè un'impresa formata da più persone) caratterizzata dallo scopo mutualistico; (art. 2511 del codice civile: le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico).

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno tre. Se la cooperativa è formata da tre a otto soci è obbligatorio che siano persone fisiche e che la società adotti le norme della società a responsabilità limitata. Se i soci sono almeno nove non sussiste tale vincolo.

La legge determina il numero minimo dei soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

Il vantaggio perseguito dai partecipanti ad una società cooperativa (soci) risiede in primo luogo nella realizzazione di rapporti di scambio (con la cooperativa) a condizioni più vantaggiose di quelle praticate sul mercato.

La natura di questo rapporto di scambio (che si aggiunge al rapporto societario proprio di tutte le società: conferimento di capitale, partecipazione agli utili, partecipazione alla gestione della società), vale anche a caratterizzare i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare ed anche nella loro struttura.

LE TIPOLOGIE COOPERATIVE

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio, si individuano tre tipologie di cooperative così come individuate dalla legislazione vigente:

- **COOPERATIVE DI UTENZA** - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi.
- **COOPERATIVE DI LAVORO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del "socio lavoratore").
- **COOPERATIVE DI SUPPORTO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

Le cooperative sono inoltre classificate in categorie a seconda, oltre che del tipo di rapporto mutualistico, anche dell'attività svolta. Le principali categorie sono:

COOPERATIVE DI CONSUMO: Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli, a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo gestiscono punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell'apposita licenza di vendita, anche i non soci. Sono tipicamente cooperative di "UTENZA".

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi. Si tratta della tipologia di cooperativa di "LAVORO".

COOPERATIVE AGRICOLE: Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Sono normalmente cooperative di "SUPPORTO" quando i soci sono imprenditori agricoli e il rapporto con la cooperativa è basato sul conferimento dei prodotti (**COOPERATIVE DI CONFERIMENTO PRODOTTI AGRICOLI E ALLEVAMENTO**). Possono essere di "LAVORO" quando trattasi di conduzione agricola come le cooperative bracciantili (**COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO**).

COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE: Rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa". Sono sempre cooperative di "UTENZA".

COOPERATIVE DI TRASPORTO: Associano singoli trasportatori iscritti all'Albo e ai quali garantiscono servizi logistici, amministrativi, di acquisizione delle commesse, o gestiscono in proprio i servizi di trasporto a mezzo di soci-lavoratori. Se associano trasportatori "imprenditori" rientrano nella tipologia di "SUPPORTO"; se associano trasportatori soci – lavoratori si rifanno alla tipologia di "LAVORO".

COOPERATIVE DELLA PESCA: Sono costituite da soci pescatori e svolgono attività con un impegno diretto dei soci o attività di servizio ai propri associati, quali l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione. Come per le cooperative di trasporto sono di "SUPPORTO" se associano soci – imprenditori e di "LAVORO" se associano soci – lavoratori.

COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI: Sono costituite da soci imprenditori che svolgono attività nel settore del commercio ai quali garantiscono servizi di acquisti collettivi, amministrativi, finanziari. Sono normalmente cooperative di "SUPPORTO".

COOPERATIVE SOCIALI: Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1981 ed hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Si distinguono due specie:

- quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (**tipo A**);
- quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (**tipo B**).

Oltre ad essere iscritte a questa categoria, le cooperative sociali, a seconda dell'attività che svolgono, devono essere iscritte ad una delle precedenti categorie, a cui va fatto riferimento anche per la classificazione in una delle tre tipologie base.

IL SOCIO

Dalla necessaria presenza dello scopo mutualistico deriva, in primo luogo, una regola del tutto caratteristica delle cooperative. Il **socio cooperatore** non si limita a finanziare la

cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti.

Tali requisiti possono essere semplicemente quelli previsti dal codice civile (art.2527 comma 1 e 2) o previsti da un´ apposito regolamento interno approvato dall´assemblea dei soci.

L´atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi in un apposito regolamento, l´ammissione del nuovo socio cooperatore nella categoria "**socio speciale**", in ragione dell´interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell´impresa. I soci ammessi nella categoria speciale non possono superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo, non superiore a cinque anni, il nuovo socio acquista automaticamente la qualifica di socio ordinario, salvo il mancato raggiungimento degli standard richiesti al momento dell´ingresso. L´opportunità di optare per l´inserimento di tale categoria di socio speciale risiede nella possibilità per la compagine sociale di verificare se l´aspirante socio possa apportare un significativo e duraturo contributo allo scopo sociale.

E´ possibile, entro certi limiti e con determinate caratteristiche, prevedere anche figure di **soci finanziatori** che non partecipano allo scambio mutualistico e hanno un esclusivo ruolo di finanziatori. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori e i possessori di azione di partecipazione cooperativa già previsti dalla L.59/92.

LA PREVALENZA

Le cooperative si distinguono in cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. Il requisito della prevalenza è elemento necessario per ottenere particolari benefici fiscali.

Sono **cooperative a mutualità prevalente**, in ragione dello scambio mutualistico (vedi prec. 2.1.2), quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. (art.2512 del codice civile)

Gli amministratori e i sindaci devono comunicare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio.

Le cooperative sociali sono sempre a mutualità prevalente.

I REQUISITI MUTUALISTICI

I requisiti mutualistici costituiscono il “cuore” della disciplina cooperativa. Le cooperative a mutualità prevalente devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti i seguenti requisiti mutualistici (art.2514 del codice civile):

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all´interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (es. titoli azionari emessi dalla

cooperativa) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Queste limitazioni, infatti, tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell'impresa sotto due profili:

- la salvaguardia del carattere mutualistico in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici;
- l'accumulazione indivisibile, per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio a vantaggio dei soci futuri.

IL RISTORNO

I ristorni sono la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa relativamente all'attività svolta con i soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

Il ristorno può consistere:

- in un'integrazione dei salari (*nel caso delle cooperative di lavoro*), che non può superare il 30% dei salari correnti;
- in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta al socio.

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.

QUOTE E AZIONI

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né, per le azioni, superiore a 500 euro.

La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di 100.000 euro. (art.2525 del codice civile, comma 1 e 2).

Tali limiti non si applicano nel caso di conferimenti in natura o di crediti, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DELLE AZIONI

Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal modo possono essere superati i limiti massimi di cui sopra, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti. Queste disposizioni si applicano anche alle azioni dei soci sovventori. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale

e' soggetto a imposta, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

IL PRESTITO SOCIALE

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il prestito sociale.

Vanno soddisfatte le seguenti condizioni:

- le somme raccolte da ciascun socio non possono superare determinati limiti (attualmente euro 67.168 per le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative agricole e le cooperative edilizie e euro 33.584 per le restanti cooperative);
- le somme devono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle attività sociali;
- la cooperativa deve osservare i requisiti mutualistici ed è sottoposta alla disciplina dettata dalla Banca d'Italia.

LA PERSONALITA' GIURIDICA

Le cooperative sono società a capitale variabile che oltre alle norme specifiche in materia cooperativa (titolo VI - Capo I artt.2511 e seg. c.c), devono adottare un quadro normativo di riferimento quello delle società per azioni o quello delle società a responsabilità limitata a secondo dei seguenti casi:

Numero SOCI	Totale ATTIVO PATRIMONIALE	PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	FORMA ADOTTABILE
da 3 a 8	qualsiasi	solo fisiche (Incluso società semplici nelle cooperative agricole)	solo srl
da 9 a 19	qualsiasi	fisiche/giuridiche	srl o spa
più di 19	fino a 1mln euro	fisiche/giuridiche	srl o spa
più di 19	più di 1mln euro	fisiche/giuridiche	solo spa

VARIABILITA' DEL CAPITALE SOCIALE

Le cooperative sono società a capitale variabile (art.2511). Il capitale non è quindi determinato in un ammontare prestabilito.

GLI ORGANI SOCIALI

Le società, in quanto persone giuridiche, operano attraverso organi, svolgono cioè le loro funzioni attraverso persone fisiche a cui vengono attribuiti determinati incarichi.

Gli organi sono sia individuali (ad es. il presidente, in quanto rappresentante legale, l'amministratore unico), che collegiali (l'assemblea dei soci, l'organo di controllo, il consiglio di amministrazione, gli amministratori).

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Se durante lo svolgimento del proprio lavoro il socio deve sottostare ai propri superiori per una migliore organizzazione e distribuzione delle competenze tecniche, durante i momenti di attività sociale il cui massimo esempio è rappresentato dall'assemblea dei soci, il socio non è più in un rapporto di gerarchia, ma di totale parità con il resto della compagine sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno. In alcune ipotesi vi è l'obbligo delle assemblee separate (art.2540 del codice civile).

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' possibile il differimento del termine di convocazione fino a 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ricorrano particolari esigenze.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso che deve contenere il luogo, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno. La convocazione può essere effettuata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea. Oppure con altri mezzi comunque idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate in via statutaria e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

All'assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti a libro soci e hanno diritto di voto solo i soci cooperatori che risultano iscritti a libro soci da almeno novanta giorni. E' possibile il voto per delega, ma i delegati devono essere soci. Ogni socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci. I possessori di strumenti finanziari hanno diritto di voto con particolari limitazioni.

Nelle cooperative vale il principio di una testa un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute o il valore della quota. Per i soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non più di cinque, in relazione dell'ammontare della quota o al numero dei loro membri. Anche ai soci detentori di strumenti finanziari può essere attribuito il diritto al voto, che in nessun caso può essere superiore a 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti.

Nelle cooperative di "supporto" dove è presente la figura del "socio - imprenditore" è possibile attribuire un voto plurimo ad una categoria di soci (superando quindi il principio di una testa - un voto), in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. L'attribuzione del voto plurimo è però condizionata da una duplice limitazione:

- individuale: ciascun "socio pesante" non può esprimere più di 1/10 dei voti in ciascuna assemblea generale;
- di categoria: alla categoria non può essere attribuito più di 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il **consiglio di amministrazione** è l'organo che nella società ha il compito di gestire l'impresa sociale, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati

dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione è subordinato all'assemblea, che lo elegge e della cui fiducia deve godere nel corso di tutto il mandato.

Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono essere per la maggioranza scelti tra i soci persone fisiche o i rappresentanti di persone giuridiche socie. Possono anche essere nominati amministratori persone non socie in misura minoritaria e purchè sia previsto statutariamente. All'interno del consiglio di amministrazione viene eletto un presidente, che ha la rappresentanza legale della società e che ha il compito di convocare il consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno e provvedendo che le informazioni inserite in esso siano fornite a tutti i consiglieri. Inoltre l'atto costitutivo delle cooperative può riservare la nomina di alcuni amministratori a particolari categorie di soci (di alcune zone o portatori di interessi professionali differenziati); la norma è particolarmente significativa perché dimostra il collegamento tra la cooperativa e le categorie sociali di cui essa è espressione.

In luogo del consiglio di amministrazione (*in special modo nelle coop-srl*), può essere nominato un **amministratore unico** che deve essere obbligatoriamente socio.

La riforma del diritto societario ha introdotto inoltre **nuovi modelli amministrativi**, diversi da quello tradizionale che potranno essere adottati anche dalle società cooperative.

Per le **coop-spa**:

- il **sistema monistico**: l'assemblea nomina il consiglio di amministrazione che ha il compito di gestione della società e nomina al suo interno il comitato per il controllo sulla gestione che svolge le funzioni del collegio sindacale, con esclusione dell'attività di controllo contabile;
- il **sistema dualistico**: l'assemblea nomina il consiglio di sorveglianza che ha il compito dell'approvazione del bilancio, svolge le funzioni del collegio sindacale, riferisce all'assemblea e infine nomina e revoca il consiglio di gestione, il cui compito è la gestione della società.

Per le **coop-srl** sono possibili forme di amministrazione **congiuntiva** e **disgiuntiva**.

(E' consigliabile, almeno in una prima fase, mantenere il modello amministrativo tradizionale.)

L'ORGANO DI CONTROLLO (*Sindaco o Collegio Sindacale*) E IL CONTROLLO CONTABILE

L'organo di controllo può essere *monocratico* (sindaco unico, solo nelle cooperative che adottano la disciplina srl) o *collegiale* (collegio sindacale).

Il collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi (di cui 1 presidente) e 2 membri supplenti, *che devono essere Revisori Legali dei Conti*.

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.

E' obbligatoria la nomina dell'organo di controllo in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- se è previsto l'obbligo di nomina in statuto;
- se la cooperativa effettua l'emissione di strumenti finanziari non partecipativi;

- quando si superano i limiti dimensionali previsti dagli artt. 2477 e 2435-bis c.c:
 - Capitale sociale > 120.000 euro
- oppure per due esercizi consecutivi si superano due dei seguenti limiti:*
 - Attivo >4.400.000 euro
 - Ricavi >8.800.000 euro
 - Dipendenti medi >50

L'organo di controllo è l'organo che controlla lo svolgimento dell'attività sociale. Gli spettano, in sintesi, le seguenti funzioni:

CONTROLLO AMMINISTRATIVO:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
- relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica

CONTROLLO CONTABILE:

- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'organo di controllo può effettuare sia il controllo amministrativo che quello contabile, oppure il controllo contabile è affidato a un revisore esterno o a una società di revisione.

E' obbligatoria l'assegnazione disgiunta del controllo amministrativo e contabile nelle società che redigono il bilancio consolidato o fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Le cooperative che adottano il quadro normativo di riferimento spa, e che non sono obbligate alla nomina dell'organo di controllo, devono comunque nominare un revisore contabile per il controllo contabile. Tale obbligo non compete alle cooperative-srl

CONSORZI, GRUPPI COOPERATIVI, RETI DI IMPRESE

Tra i principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale è affermato anche quello della collaborazione tra le imprese cooperative. Sul piano giuridico questi rapporti si realizzano soprattutto attraverso lo strumento dei consorzi cooperativi e attraverso la partecipazione delle imprese mutualistiche in società di capitali (ordinarie).

I **consorzi** sono organismi nati per realizzare specifici servizi quali: acquisti di materie prime, commercializzazione di prodotti, svolgimento in comune di determinate attività.

Con la riforma del diritto societario è stato inoltre introdotto l'istituto del **gruppo**

cooperativo paritetico (art. 2545-septies del codice civile) con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.

Più recentemente è stato introdotto il **contratto di rete di imprese** (art. 42, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) con il quale più imprese perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

3. Atto costitutivo, Statuto, Libri sociali e fiscali

La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal Notaio.

L'**atto costitutivo**, di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere:

- per ogni socio persona fisica: dati anagrafici, codice fiscale, professione;
- per ogni socio persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale nonché generalità del delegato a rappresentare la società nella cooperativa;
- nomina dei primi organi sociali: consiglio d'amministrazione (tra cui presidente e vice presidente), eventuale collegio sindacale (tra cui presidente, membri effettivi e membri supplenti) e incaricato del controllo contabile.

Lo **statuto**, strumento basilare che fissa le regole generali della società, deve indicare:

- denominazione, sede e durata della società;
- requisiti mutualistici;
- scopo e oggetto sociale;
- tipologie di soci previste;
- condizioni per l'ammissione, il recesso ed l'esclusione dei soci;
- organi sociali e loro funzionamento;
- composizione del patrimonio sociale;
- norme per l'approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;
- eventuale clausola arbitrale per le controversie.

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

L'atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale.

ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE

L'iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente che siano prevalenti o non prevalenti.

L'albo è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale degli uffici presso

le Camere di Commercio ed è composto da due sezioni: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.

LIBRI SOCIALI

Libro soci, su cui sono indicati tutti i soci con i relativi dati anagrafici e le quote di capitale sociale. Si annotano gli eventuali provvedimenti oltre ad ammissioni, recessi, esclusioni e casi di morte.

Libro verbali delle assemblee, sui cui vengono riportati i verbali delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie.

Libro verbali dell'organo di amministrazione, su cui vengono riportati i relativi verbali delle riunioni e delle decisioni.

Libro verbali dell'organo di controllo, su cui vengono riportati i risultati di tutte le verifiche di competenza.

LIBRI OBBLIGATORI E FISCALI

Libro giornale: è la registrazione cronologica dell'attività economica della cooperativa delle spese e degli acquisti catalogati giorno dopo giorno e di tutte le operazioni finanziarie e contabili;

Libro inventari: si redige all'inizio dell'esercizio e successivamente ogni anno; contiene indicazioni e valutazioni sulle attività e passività dell'impresa.

Registri Iva: raggruppano tutte le fatture emesse dalla cooperativa e tutte quelle ricevute.

Registro beni ammortizzabili: sono qui elencati gli acquisti della cooperativa di beni utili e necessari all'attività della società che potranno in seguito essere ammortizzati.

LIBRI DI MAGAZZINO (per le cooperative con obbligo di contabilità di magazzino)

LIBRI PER I RAPPORTI DI LAVORO, che riguardano i dipendenti della cooperativa e sono obbligatori.

*Pubblicazione realizzata dalla Cooperativa OPERA per Legacoop Marche, nell'ambito del Progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Macerata, in collaborazione con le altre Centrali Cooperative Agci e Confcooperative, e con la Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata.
Progetto a cura di Massimo Lanzavecchia e Massimo Giuliano, Legacoop Marche.*

Legacoop Marche

Via Dott. Sandro Totti, 10 – 60131 Ancona

T: 071 2805882 – F: 071 2806107

info@legacoopmarche.coop – www.legacoopmarche.coop

Confcooperative Macerata

Via Giovanni XXIII, 45 – 62100 Macerata

T: 0733 36109 – F: 0733 269581

macerata@confcooperative.it – www.confcooperative.marche.it

Agci Marche

Piazza Stamira, 10 – 60122 Ancona

T: 071 200616 – F: 071 2074321

info@agcimarche.it – www.agcimarche.it

Direzione Territoriale del Lavoro

Via Lorenzoni, 2-10-18 – 62100 Macerata

T: 0733 405011 – F: 0733 4050216

dpl-Macerata@lavoro.gov.it – www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/MC/